

RASSEGNA ITALIANA DI CRIMINOLOGIA

ANNO V N.22011

L'omicidio nella criminalità economica: caso limite od opzione strategica?

Homicide in the economic crime: extreme case or strategic option?

Pierpaolo Martucci

Parole chiave: omicidio, criminalità economica, colletti bianchi, impresa, ambiente.

Riassunto

La letteratura scientifica internazionale ha generalmente ritenuto i white collar crimes come delitti non violenti, molto lontani dalla semplice possibilità di omicidio. L'Autore ritiene che in determinate circostanze questa distinzione non sia realistica. In una prospettiva di analisi empirica, egli sottolinea la possibilità del ricorso all'omicidio come opzione strategica quando si verifica la commistione fra economia criminale, economia legale, potere politico e criminalità organizzata. L'articolo analizza anche la criminalità ambientale, che ha spesso determinato grandi perdite di vite umane ed evidenzia meccanismi di razionalizzazione e giustificazione simili a quelli osservati nella psicologia dei criminali di guerra. In effetti, la cosiddetta "personalità d'impresa" mostra tratti antisociali e stereotipi culturali che condizionano il comportamento di amministratori e manager.

Key words: Homicide, economic crime, white collars, corporation, environment.

Abstract

International scientific literature has generally considered white collar crimes as offences without violence, very distant from the mere possibility of a homicide. On the contrary, the Author believes that in certain circumstances this distinction is not realistic. In an empirical analysis perspective, the Author underlines the possibility to resort to homicide as a strategic option when it occurs an interlacement among criminal economy, legal economy, political power and organized crime. The paper also analyzes the environmental crime, a category of economic crimes that has often determined high losses of lives, and highlights mechanisms of rationalization and justification similar to those examined in the war criminals psychology. In effects, the so-called "corporation personality" shows antisocial traits and cultural stereotypes that condition the behaviour of administrators and manager.

Per corrispondenza: Pierpaolo Martucci, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, tel. 0405583083 • e-mail: martucci@units.it

PIERPAOLO MARTUCCI, *Docente di Antropologia Criminale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste.*

L'omicidio nella criminalità economica: caso limite od opzione strategica?

1. Introduzione. Crimini senza violenza?

Uno dei pochi elementi condivisi che si ritrovano nella ormai ampia trattativa sviluppata sulla categoria scientifica dei *white collar crimes* e, più in generale, della delittuosità economica concerne le modalità attuative non violente che la caratterizzano. La distinzione – affermata nello storico contributo di Sutherland (1949) e poi ribadita dai suoi epigoni – era già presente nelle pionieristiche concettualizzazioni degli studiosi lombrosiani sulla cosiddetta criminalità evolutiva, espressione riferita essenzialmente ai delitti di frode, modalità raffinata ed incruenta ritenuta tipica della civiltà moderna.

Nel saggio che aveva dedicato con Ferrero agli scandali bancari succedutisi in Italia e in Francia dopo il 1890, Lombroso osservava:

“la truffa è una trasformazione evolutiva, civile, se si vuole, del delitto, che ha perduto tutta la crudeltà, la durezza dell'uomo primitivo di cui il reo-nato è l'immagine, sostituendovi quell'avidità, quell'abito della menzogna, che vanno sventuratamente diventando un costume, una tendenza generale” (Lombroso & Ferrero, 1893, p.195).

Lo stesso ragionamento veniva condiviso e ripreso da altri studiosi della cerchia lombrosiana, come Alfredo Niceforo, che qualche anno dopo avrebbe scritto:

“La criminalità va subendo, passando dall'ambiente arcaico dei tempi meno moderni all'ambiente civile, finemente moderno, una vera trasformazione: il delitto abbandona le rudezze antiche e, diremmo quasi, indossa la marsina, una marsina che è spesso abbellita da un nastro da commendatore. Il delitto col coltello fino a ieri, il delitto in guanti gialli oggi e domani. I cavalieri d'industria – dice il Marx – hanno soppiantato i cavalieri della spada e del coltello” (Niceforo, 1898, pp. 29-30).

In questi passaggi la criminalità economica appare quasi come una manifestazione di quel “processo di civilizzazione” della società europea in seguito descritto da Elias (1989) come caratterizzato dalla diminuzione della crudeltà e della violenza fisica.

Nel tempo, dopo gli studi di Sutherland, il concetto di criminalità economica ha subito molteplici trasformazioni e dilatazioni: da una parte alcuni autori hanno criticato l'idea di una “criminalità d'élite” e hanno allargato la categoria, giungendo a comprendervi le “deviazioni professionali” (*occupational crimes*) ad ogni livello e valorizzando piuttosto le finalità economiche ed il modus operandi rispetto allo status dell'autore, come nel caso della definizione del reato economico «interclassista» formulata dall'ameri-

cano Edelhertz (1970). Sulla stessa scia si sono collocate le critiche di Hirschi e Gottfredson (1987) e le ricerche di Weisburd e coll. (1991).

Nel 1990 Kramer e Michalowski hanno introdotto l'ulteriore categoria degli *state-corporate crimes*, ad indicare le azioni illegali o socialmente dannose che derivano dall'interazione fra istituzioni governative e grandi *corporation* economiche (cfr. Auletta & Michalowski, 1993).

Sono stati dunque numerosi gli autori che hanno rivisitato criticamente questa vasta ed eterogenea gamma di tipologie, delle quali si sottolinea come carattere costante l'assenza di violenza fisica e la labilità della figura della vittima, in fattispecie poste in essere mediante abuso di fiducia ad opera di soggetti in grado di “derubare senza violenza e svaligiare senza violare la proprietà” (Shapiro, 1990, p.347). In tale ordine di idee l'associazione fra omicidio e delitto economico si presenta come una sorta di antinomia. Ma è realmente così? Ed in una prospettiva criminologica evolutiva ha sempre e comunque senso distinguere fra aggressione ai beni ed aggressione alla persona?

Le riflessioni che seguono traggono spunto da questi interrogativi.

2. L'assassinio come opzione strategica nella delinquenza finanziaria. Tre casi emblematici

Si riassumono qui tre casi emblematici, separati nel tempo e nello spazio, nei quali la realtà dell'omicidio si è clamorosamente inserita in grandi intrecci di illegalità finanziaria.

La prima vicenda che ricordiamo è quella di Emanuele Notarbartolo.

Nel 1892 – esattamente un secolo prima dell'esplosione del ciclone di “Mani Pulite” e a breve distanza dalla conclusione del movimento risorgimentale – il mondo politico e la società italiana vennero sconvolti da ciò che è passato alla storia come “scandalo della Banca Romana”. Lo scandalo fu il risultato di una gravissima crisi finanziaria, in buona parte conseguenza della disinvolta concessione di prestiti agli speculatori edilizi operata negli anni precedenti, in coincidenza con un *boom* delle costruzioni a Roma e in altre grandi città del regno. Quei finanziamenti erano stati spesso perseguiti attuando anche emissioni di carta moneta irregolari da parte delle sei banche a ciò autorizzate.

Una commissione parlamentare d'inchiesta, istituita poco dopo, sottopose ad ispezione la Banca Romana, la principale indiziata di irregolarità, evidenziando una situazione estremamente grave. Furono riscontrati un vuoto di cassa di 20 milioni di lire dell'epoca, una circolazione clandestina di banconote per 70 milioni di lire, l'esistenza di biglietti di banca “doppi” (cioè con identica doppia serie) per un valore di 40 milioni, bilanci e contabilità falsificati, enorme giacenza di cambiali inesigibili. Dietro a molti illeciti vi era stata la prassi

di erogare finanziamenti occulti a uomini di governo, parlamentari e giornalisti, per influenzare le scelte politiche in ambito bancario (vedi Martucci, 2002).

Lo scandalo non si limitò alla Banca Romana, ma coinvolse più o meno direttamente l'intero sistema del credito. L'inchiesta penale che subito affiancò quella parlamentare innescò per parecchi mesi un clima avvelenato, per certi versi simile a quello che esattamente un secolo più tardi avrebbe contraddistinto "Tangentopoli". Vi furono arresti eccellenti, come quello del discusso e potente governatore della Banca di Roma, Bernardo Tanlongo, accesi confronti in Parlamento, interrogatori di centinaia di politici, finanziari, giornalisti, si diffusero notizie incontrollate e furono coinvolti nomi illustri tra i benemeriti del Risorgimento. Lo stesso Giovanni Giolitti, allora capo del governo, dovette dimettersi alla fine del 1893 e rischiò seriamente l'arresto.

Proprio nell'infuriare dello scandalo, nel gennaio 1893, il cadavere del Sindaco di Palermo, Emanuele Notarbartolo, venne ritrovato lungo la scarpata della linea ferroviaria presso Termini Imerese: l'uomo era stato assassinato con venticinque pugnate in uno scompartimento e quindi gettato dal treno. Notarbartolo era stato direttore del Banco di Sicilia, uno dei sei istituti allora autorizzati ad emettere carta moneta con corso legale sul territorio italiano. Nel 1889 aveva rassegnato le dimissioni per contrasti con il governo presieduto da Crispi il quale, per conservare le alleanze politiche locali, aveva rifiutato una riforma che avrebbe potuto liberare l'istituto di credito dall'influenza degli ambienti mafiosi. Il nuovo direttore si era dimostrato invece assai disponibile a finanziare le campagne elettorali dei notabili siciliani, pure quelli sospettati di collegamenti con la mafia¹.

L'opinione pubblica ovviamente ricollegò il delitto all'ispezione in corso anche presso il Banco di Sicilia, in relazione allo scandalo della Banca Romana. Molti ritenevano che Notarbartolo sarebbe stato richiamato alla direzione del Banco di Sicilia, in conseguenza dell'inchiesta. Si ipotizzò che l'omicidio fosse stato commissionato per evitare rivelazioni clamorose ed iniziarono a circolare voci incontrollate sul coinvolgimento di alti personaggi della politica e della finanza.

Alla morte di Notarbartolo seguirono lunghe, tortuose e inconcludenti vicende giudiziarie, la cui storia dimostra come già in quel tempo fossero presenti e forti i legami tra potere mafioso e potere politico². Con la fine, altrettanto

vana, delle inchieste parlamentari e penali sulle banche lo scandalo si affievolì ed anche il caso Notarbartolo venne dimenticato.

La figura di Alexander Sacha Stavisky, immigrato dall'Ucraina a Parigi ai primi del Novecento per sfuggire alle persecuzioni antisemite, è rimasta legata alla memoria di alcune fra le più clamorose truffe finanziarie messe a segno nella Francia del primo dopoguerra (cfr. Jankowski, 2002).

Con alle spalle una precoce storia di piccola delinquenza, Stavisky compì un salto di qualità nel 1914, aprendo una banca d'affari priva di qualsiasi capitale ma subito lanciata in speculazioni legate alla guerra europea. Iniziò così una straordinaria carriera di finanziere criminale le cui alterne vicende, con ripetuti arresti e diverse condanne, non gli impedirono di compiere imprese sempre più clamorose: dalla falsificazione in serie di titoli e buoni del tesoro, alle imprese edili (da un consigliere comunale parigino riuscì a ottenere appalti per un intero quartiere), al traffico di pietre preziose, il tutto realizzato aprendo e chiudendo società fittizie. Raggiunse il culmine della sua carriera inserendosi nel circuito delle Casse di Credito (i Monti di Pietà francesi) e tentando di speculare sui Buoni agrari ungheresi.

Ciò che contraddistinse la vicenda dell'esule ucraino fu l'intreccio di legami e protezioni politiche ai massimi livelli che egli riuscì a costruire con corruzione e ricatti e che lo sottrasse alle inchieste giudiziarie sino al 1933, quando la rete di complicità sembrò dissolversi lasciandolo isolato. Destinataro di un mandato di arresto, dopo un tentativo fallito di fingersi morto in un disastro ferroviario, l'8 gennaio 1934 venne infine circondato dalla polizia in una casa di montagna, nei pressi di Chamonix. Secondo la versione ufficiale si sparò un colpo alla tempia e morì qualche ora dopo: l'inchiesta venne chiusa in 24 ore, confermando il suicidio. Ma le incongruenze del rapporto della polizia, la strana traiettoria del proiettile e soprattutto i fortissimi interessi delle massime sfere politiche e finanziarie (pare con un coinvolgimento delle alte gerarchie massoniche) a tacitare un pericoloso testimone suscitarono subito diffusa incredulità: l'opinione pubblica e le forze di opposizione denunciarono un delitto eccellente. Quello che venne subito definito "l'affare Stavisky" provocò le dimissioni del governo Chauvemps; il successore, il radicale Daladier, dovette a sua volta dimettersi dopo che a Parigi il 6 febbraio 1934 una folla di migliaia di manifestanti delle formazioni di estrema destra tentò di invadere il Parlamento al provocatorio grido di "Stavisky al Pantheon". La rivolta venne soffocata nel sangue (15 morti e 500 feriti), ma le vicende della Terza Repubblica ne rimasero segnate.

Pochi giorni dopo, sui binari subito fuori dalla stazione di Digione venne ritrovato il corpo sfigurato del magistrato Albert Prince, che era stato titolare di un'inchiesta sugli illeciti finanziari di Alexander Stavisky.

ottenere la riabilitazione di Palizzolo, i notabili siciliani fondarono a Palermo il movimento "pro Sicilia", cui aderirono parecchi parlamentari, e che esercitò ogni sorta di pressione sul governo centrale e su settori della magistratura. Infatti la Corte di Cassazione annullò per vizio di forma la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Bologna. Il nuovo processo, tenuto a Firenze, si concluse nel 1904 con l'assoluzione di Fontana e Palizzolo, che tornarono da trionfatori in Sicilia.

- 1 Fra di essi vi era un certo don Raffaele Palizzolo il quale, per sottrarsi al rischio di un processo per l'omicidio di un proprio contadino (di cui era gravemente indiziato), si era candidato al parlamento ed era stato eletto nelle votazioni del novembre 1892.
- 2 Leopoldo Notarbartolo, figlio del sindaco ucciso, fu instancabile nella ricerca delle prove contro gli assassini del padre, individuando nel mafioso Giuseppe Fontana uno degli esecutori materiali e confermando il ruolo di mandante per don Raffaele Palizzolo. Dopo una prima assoluzione per insufficienza di prove e dopo lo spostamento del processo a Milano per "legittima suspicione", nel dicembre 1899, ottenuta l'autorizzazione a procedere della Camera, venne disposto l'arresto di Palizzolo. Dopo mesi di udienze tormentate e un nuovo spostamento a Bologna, il processo si concluse con la condanna per omicidio di Palizzolo e Fontana. Tuttavia, per

Pierpaolo Martucci

La terza e più recente vicenda esemplare è quella del delitto Ambrosoli.

Nel settembre del 1974 l'avvocato milanese Giorgio Ambrosoli fu nominato commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, nata dalla fusione della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria, istituti entrambi gestiti dal banchiere siciliano Michele Sindona, le cui attività erano state oggetto di indagine da parte della Banca d'Italia sin dal 1971.

Come commissario, Giorgio Ambrosoli assunse la direzione della Banca e si trovò ad esaminare tutta la trama delle articolatissime operazioni che il finanziere siciliano aveva effettuato, individuando gravi irregolarità e numerose falsità nelle scritture contabili; nel dissesto era coinvolta anche la statunitense Franklin National Bank (il che determinò l'intervento dell'FBI). Contemporaneamente Ambrosoli cominciò ad essere oggetto di pressioni e di tentativi di corruzione che miravano sostanzialmente a ottenere che avallasse documenti comprovanti la buona fede di Sindona, affinché Bankitalia intervenisse nuovamente a sanare gli ingenti scoperti dell'istituto di credito e non vi fossero per il banchiere siciliano conseguenze penali e civili.

Ambrosoli non cedette, pur consapevole del pericolo. Nel 1975, in una lettera indirizzata alla moglie scriveva: "È indubbio che, in ogni caso, pagherò a molto caro prezzo l'incarico: lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto perché per me è stata un'occasione unica di far qualcosa per il Paese".

Nonostante le minacce esplicite ricevute, Ambrosoli confermò la necessità di liquidare la banca e di riconoscere la responsabilità penale di Michele Sindona. Alla conclusione dell'inchiesta (la data fissata era il 12 luglio 1979) avrebbe dovuto sottoscrivere una dichiarazione formale; la sera della vigilia – l'11 luglio 1979 – rincasando dopo una serata trascorsa con amici, l'avvocato fu avvicinato sotto il suo portone da uno sconosciuto che gli esplose contro quattro colpi di pistola uccidendolo.³ Ad eccezione dei rappresentanti della Banca d'Italia, nessuna autorità pubblica presenziò ai funerali.

Come venne accertato in seguito, il sicario – un certo William J. Aricò – era stato appositamente fatto venire dall'America con un compenso di 115.000 dollari, parte in contanti, parte con un bonifico su un conto corrente svizzero. Il 18 marzo 1986 a Milano, Michele Sindona e Roberto Venetucci (un trafficante d'armi che aveva messo in contatto Sindona col killer) furono condannati all'ergastolo per l'uccisione dell'avvocato Ambrosoli. Successivamente Aricò scomparve in un incidente e Sindona – come è noto – morì in carcere per avvelenamento, ufficialmente per suicidio. I veri retroscena delle complesse trame – inclusi i rapporti mafia-finanza – che stanno dietro all'assassinio dell'avv. Giorgio Ambrosoli non sono mai stati chiariti.

3 Il primo omaggio alla figura di Ambrosoli è stato il libro di Corrado Staiano, intitolato *Un eroe borghese* (1997), da cui fu tratto il film omonimo con la regia di Michele Placido. Nel 2009 il figlio di Ambrosoli, Umberto, ha pubblicato *Qualunque cosa succeda*, accurata ricostruzione della vicenda del genitore.

3. La criminalità economica organizzata come categoria criminologica

Le tre vicende che ho inteso richiamare nei loro tratti essenziali (ma potrebbero esserne citate numerose altre non dissimili) sono collocate in tempi e luoghi fra loro lontani, ma hanno in comune alcuni aspetti significativi:

- la presenza di gravi violazioni finanziarie realizzate nei circuiti bancari;
- l'ingentissima portata economica delle stesse;
- l'intreccio di relazioni con le forze politiche al potere, in una fase di forti tensioni;
- la presenza di attività riferibili al crimine organizzato – la mafia negli omicidi di Notarbartolo e Ambrosoli – o comunque ad organizzazioni occulte (le cosche massoniche segrete nell'"affare Stavisky").

In tutti questi casi ci si trova di fronte ad una delittuosità finanziaria di dimensioni straordinarie nel cui percorso, in una determinata fase, si è inserito l'assassinio. Come ebbe a dichiarare il presidente del Banco Ambrosiano Roberto Calvi, in relazione al delitto Ambrosoli: "Per un tale ammontare di denaro, le persone possono uccidere" (citato in Gurwin, 1984). Le sue parole furono senz'altro profetiche: come è noto Calvi finì impiccato sotto un ponte di Londra, in una messa in scena che doveva simulare un suicidio.

Riteniamo che le morti di Notarbartolo, Stavisky, Ambrosoli e dello stesso Calvi rivestano tutte le caratteristiche di ciò che Chinnici e Santino – riferendosi alle tipologie mafiose palermitane – definiscono "omicidio progetto", quello cioè che

lungi dall'essere unicamente o soprattutto il frutto di un istinto sanguinario e incontrollato o di una subcultura marginale, [...] risponde [...] a precise esigenze di economia interna e di conseguente controllo di attività soprattutto economiche, illegali e legali (Chinnici & Santino, 1986, p.78).

Nella lotta fra poteri finanziari e politici per coprire illecite operazioni economiche di enormi dimensioni l'omicidio-progetto – affidato a sicari del crimine organizzato o di apparati più o meno clandestini – sembra dunque costituire un'opzione strategica che viene adottata quando metodi più sofisticati non sono sufficienti per tacitare soggetti scomodi o non più controllabili.

Questa evenienza può facilmente concretizzarsi nella commistione fra economia criminale e economia legale, dove si attua l'intervento del crimine organizzato con caratteristiche di impresa. Ci si può chiedere se sia possibile introdurre distinzioni rigorose fra crimine d'impresa ed impresa criminale⁴: senza dubbio è spesso esile il confine fra associazioni criminali e industrie legittime che commettono reati economici nel corso delle loro attività. A tale proposito

4 Sono definite imprese criminali le imprese a estensione multinazionale, gestite con criteri imprenditoriali, che si occupano di molteplici tipi di attività illecite a seconda delle richieste del mercato, ma che non mirano a controllare parti del territorio di uno Stato, né a subentrare alla sua sovranità (Ponti, Merzagora, 2008, p.257).

Ruggiero non esita ad affermare che “la distinzione fra crimine economico e crimine organizzato è ormai un’anomalia analitica, frutto prevalentemente delle divisioni in specialisti che esistono all’interno della disciplina criminologica” (Ruggiero, 1999).

Per i contesti che abbiamo richiamato, quelli delle vicende Ambrosoli, Calvi, Sindona, può allora essere più proficuo adottare la nuova categoria unitaria di criminalità economica organizzata, frutto di riscontri empirici, piuttosto che di teorizzazione:

Accade con sempre maggiore frequenza che una stessa tipologia di illecito possa essere commessa sia da un gruppo di professionisti o imprenditori, che da un gruppo criminale organizzato tradizionale. Ciò può verificarsi, per es., per un’operazione di riciclaggio, una frode all’Unione Europea, un aggiotaggio su titoli societari, una manovra corruttiva. La realtà ci insegna che azioni illegali di tal fatta sono condotte indistintamente da esponenti di entrambe le categorie, con colletti bianchi e criminali organizzati che adottano modalità di attuazione identiche o molto simili (Di Nicola, 2006, p. 34).

In un panorama evolutivo di questo genere bisogna dunque convenire che

Il punto relativo all’assenza di violenza fisica [...] va ridimensionato: in realtà quando gli interessi in gioco sono cospicui e quando appunto la criminalità economica si congiunge con quella organizzata, può darsi il ricorso persino all’omicidio e alla strage (Ponti & Merzagora, 2008, p. 261).

4. L’omicidio volontario come crimine d’impresa. Il caso del vino al metanolo

Ragionare sul riscontro empirico piuttosto che sulle costruzioni teoriche ci consente di allargare gli spazi di intersezione fra delittuosità economica ed omicidio, ben al di là dei contesti in cui intervengono organizzazioni criminali. L’analisi delle casistiche dimostra, ad esempio, che un classico reato economico, come l’adulterazione alimentare, può esitare in omicidio doloso, inteso nell’accezione del dolo eventuale o indiretto: quando cioè il verificarsi dell’evento antigiuridico viene dal soggetto rappresentato come certo, probabile o possibile e ciononostante il soggetto agisce (Bettiol & Mantovani, 1986).

Per l’Italia la vicenda del vino adulterato con l’alcol metilico rimane storicamente esemplare. Nel 1985 varie aziende vinicole – prima fra le quali la ditta piemontese Ciravegna – non esitarono ad innalzare la gradazione di vini di infima qualità impiegando il metanolo, un alcol metilico sintetico molto tossico. Le motivazioni della manovra erano tanto semplici quanto brutali: all’epoca il metanolo, sgravato dall’imposta di produzione, risultava assai più economico dello zucchero, generalmente utilizzato in questi casi. Fra la metà di dicembre 1985 ed il marzo 1986 furono impiegate due tonnellate e mezzo di metanolo, per alterare vino commercializzato da sette diverse ditte. Ne derivarono 19 de-

cessi, e delle molte persone avvelenate, 15 riportarono cecità completa; lo scandalo innescò per mesi una grave crisi nel commercio interno ed internazionale dei vini italiani, con danni per diverse centinaia di miliardi dell’epoca.

I due principali imputati – Giovanni e Daniele Ciravegna – furono condannati in prima istanza nel 1992 rispettivamente a 14 ed a 4 anni di reclusione per omicidio volontario plurimo, lesioni gravi, adulterazione di sostanze alimentari. Giovanni Ciravegna, uscito dal carcere nel 2001 grazie alla concessione di misure alternative, ha da tempo riavviato un’attività aziendale producendo vino in proprio. Le vittime superstiti di quella strage dimenticata ed i familiari di quelle decedute non sono ancora oggi riuscite ad ottenere un adeguato risarcimento, né dai diretti responsabili né surrettiziamente dallo Stato.

5. L’omicidio di massa come “danno collaterale” nel crimine ambientale. Una “personalità antisociale d’impresa”?

Consideriamo ora un altro aspetto in cui assai più di frequente la perdita di vite umane avviene in diretta conseguenza di attività assimilabili al *genus* della criminalità economica: i delitti contro l’ambiente.

Sotto il profilo giuridico, risale alla fine degli anni Sessanta la prima individuazione del concetto di “reato ecologico”, come fattispecie nella quale la pernicioso alterazione del tradizionale rapporto uomo-ambiente consegue alla mancata osservanza di cautele e/o all’omessa adozione di accorgimenti nell’ambito di un’iniziativa di impresa, allo scopo di massimizzare i profitti (ad esempio eludendo i costi di un impianto di depurazione o di sistemi di sicurezza).

Il reato “ecologico” o ambientale rappresenta un tipo di crimine economico dal contenuto tipicamente evolutivo e con aspetti di pericolosità del tutto peculiari (Martucci, 2006). Il danno riguarda in genere categorie collettive di vittime (i dipendenti di un impianto, gli abitanti di una certa zona, i consumatori) e territori di estensione variabile: spesso, nel caso di emissioni o rilascio di sostanze nocive nell’atmosfera o nelle acque, le conseguenze possono assumere rilievo transnazionale coinvolgendo aree extraterritoriali od appartenenti a più Stati, come lo spazio o il mare aperto. Sono colpiti beni primari come l’equilibrio e le risorse naturali, il paesaggio, la salute dei singoli, beni che non sono ripristinabili né realmente monetizzabili. Si tratta dunque di un danno che riveste aspetti diversi da quelli esclusivamente economici propri ad altri tipi di *white collar crimes*, in quanto viene leso lo stesso diritto dell’uomo all’integrità dell’ambiente, che molti filosofi e giuristi considerano come un diritto fondamentale e collettivo, di valore assoluto e preesistente alla legislazione statale. In molteplici occasioni, interventi rischiosi di varia natura effettuati in violazione di norme di sicurezza hanno determinato conseguenze mortali, talvolta anche nelle dimensioni della strage.

Sotto il profilo fenomenologico possiamo distinguere due categorie di delitti ambientali:

- quelli che si sostanziano in una sorta di danno cronicizzato conseguente agli effetti collaterali di attività industriali o di altro genere, attuate senza le necessarie

Pierpaolo Martucci

- cautele (è il tipico caso dell'inquinamento, delle discariche abusive o anche degli ambienti di lavoro malsani);
- quelli invece il cui effetto ultimo è un singolo evento di portata catastrofica (ad es. l'emissione o la diffusione di agenti tossici letali; la speculazione edilizia in zone sismiche o alluvionali; la negligenza e l'imperizia nella costruzione di dighe o bacini idrici).

Il più sconvolgente esempio storico di omicidio di massa quale conseguenza diretta di un crimine ambientale è senza dubbio la catastrofe chimica avvenuta a Bophal, una metropoli di oltre un milione di abitanti, capitale dello Stato indiano del Madhya Pradesh (vedi Lapierre & Moro, 2001). Nel 1983 la Union Carbide India Limited (UCIL), filiale indiana di uno dei giganti americani della chimica⁵, decise di chiudere alcuni stabilimenti di sua proprietà dove venivano prodotti pesticidi, situati in prossimità dell'area urbana di Bophal; nella fabbrica in dismissione rimanevano ben 63 tonnellate di isocianato di metile conservate in tre serbatoi sotterranei.

L'isocianato di metile (MIC) è un liquido chiaro, incolore, con un odore pungente, altamente infiammabile, reattivo e solubile in acqua. È estremamente tossico e per questo motivo viene prodotto e consumato in un ciclo continuo, in modo da minimizzare la quantità di sostanza presente in un impianto. Ciononostante, a Bophal nell'autunno del 1983 gli impianti di sicurezza furono disattivati, la refrigerazione delle vasche interrotta e spenta la fiamma pilota della torre di combustione, ultimo presidio per bloccare eventuali fughe di gas. L'azienda riteneva che, una volta cessata definitivamente la produzione, non vi fosse motivo di continuare a sostenere quei pur modesti costi di manutenzione. In diretta conseguenza di queste gravi negligenze, la notte del 3 dicembre 1983 si verificò l'esplosione di uno dei serbatoi ed una enorme nube tossica investì la parte più povera della metropoli indiana. Come nel caso italiano di Seveso, che aveva visto coinvolto un altro colosso della chimica, l'impresa fornì con grave ritardo le informazioni sull'esatta natura delle sostanze fuoriuscite, contribuendo a rendere meno efficaci i primi soccorsi sanitari. Le diverse fonti indicano un numero di vittime variabile fra le 8-10mila (stima del Centro di ricerca medica indiana) e le 25mila (secondo Amnesty International), con circa mezzo milione di intossicati, migliaia dei quali hanno riportato gravi lesioni permanenti.

Rispetto all'iniziale richiesta del governo indiano di tre miliardi di dollari di indennizzi, la Union Carbide riuscì ad ottenere una transazione per una cifra di 470 milioni (ampiamente coperta dalla rivalutazione delle azioni) che la mise al sicuro da qualsiasi ulteriore richiesta risarcitoria.

A 27 anni dalla strage, una sentenza del tribunale distrettuale di Bophal del giugno 2010 ha riconosciuto colpevoli di negligenza otto dipendenti indiani della fabbrica, che rischiano una pena massima di due anni di reclusione per omicidio colposo. Lo statunitense Warren Anderson, presidente americano della Union Carbide Corporation nel

1983, venne arrestato nel 1984 ma fu rilasciato dietro cauzione da un tribunale del Madhya Pradesh. Considerato latitante non ha potuto essere processato ed un mandato di arresto internazionale formalizzato il 31 luglio 2009 dalle autorità indiane non è finora stato eseguito⁶: attualmente, a 81 anni, vive in Florida.

In questi ed altri casi, dove i decessi, anche di massa, costituiscono un indesiderabile quanto prevedibile (e probabilmente previsto) sottoprodotto di un rischio imprenditoriale, le vittime potrebbero rientrare sotto la dizione di "danni collaterali", secondo l'eufemismo tanto spesso utilizzato nelle guerre contemporanee. A tale riguardo può essere utile richiamare l'analisi sviluppata da Penny Green nel suo studio sul "disastro progettato" (*disaster by design*, Green, 2005) ed in altri precedenti (Green & Ward, 2004), dove si prospettano le basi razionali di un percorso criminologico teso ad inquadrare l'impatto di molti disastri "naturali" fra i crimini di stato, più precisamente fra i crimini derivanti da connivenze fra settori pubblici e grandi imprese (*state-corporate crimes*). Secondo Green molte catastrofi "naturali" sarebbero in realtà il risultato di decisioni politico-economiche "devianti" assunte ai massimi livelli ed in tal senso andrebbero qualificate come casi di violazione di massa dei diritti umani, analogamente alla guerra, al genocidio ed alle persecuzioni razziali.⁷

Come può avvenire che decisioni strategiche e condotte contingenti palesemente a rischio di determinare danni rilevanti e addirittura perdite di vite possano così facilmente inserirsi nei meccanismi aziendali?

Aspetti come distanza gerarchica e spazio-temporale fra decisione ed evento, polverizzazione delle responsabilità, uso di una terminologia tecnicisticamente neutra ed elusiva, burocratizzazione delle procedure, separazione fra morale e finanza costituiscono passaggi importanti nei processi di autolegittimazione e razionalizzazione delle componenti aziendali, fattori che contribuiscono a rinforzare quella che è stata definita come "razionalizzazione di Eichmann" ("ho fatto solo ciò che mi ordinarono di fare"), dal nome del criminale di guerra nazista processato in Israele nel 1961. Ritengo però che a questo riguardo appaia particolarmente pertinente una riflessione di Vincenzo Ruggiero sul carattere "inaffidabile" dell'impresa, sulla opportunità di

rivolgere particolare attenzione ad un'innovazione cruciale introdotta verso la fine del XIX secolo, quando attraverso una bizzarra alchimia legale, l'impresa diventa una persona, assume una sua propria identità, separata da coloro che la posseggono e la dirigono. [...] questa mossa rende la vita di alcuni più sicura, ma quella della società in generale più insicura, in quanto diventa estremamente problematico identificare responsabilità e responsabili per gli episodi di condotta illegittima o deviante: il crimine dei potenti diventa sempre più un crimine senza criminali (Ruggiero, 2006, p.125).

6 Cfr. Bophal, 8 colpevoli a 25 anni dalla strage. *Corriere della sera*, 7 giugno 2010.

7 Il saggio di Green è basato sulla approfondita analisi delle circostanze relative a due devastanti terremoti che hanno colpito la Turchia rispettivamente nel 1999 – il sisma di Marmara, nella zona di Istanbul – e, nel 2003, il terremoto di Bingöl nelle regioni orientali del paese.

5 La Union Carbide Corporation aveva avuto un ruolo di rilievo nella nascente industria chimica indiana. Una sua pubblicità, diffusa nel 1961 su molte riviste del settore, proclamava: "La scienza aiuta a costruire una nuova India".

Per riassumere – chiosa Ruggiero – abbiamo di fronte una “persona” legalmente definita che è “ossessionata dal proprio interesse e che si fa vanto di essere esente da preoccupazioni sociali o morali” (Ruggiero, 2006, p.125). Si tratta di un atteggiamento sostanzialmente coerente con la visione sostenuta dal premio Nobel per l'economia Milton Friedman, che interpreta l'etica degli affari come un'etica “a parte”, un insieme di regole che normano i buoni rapporti e le relazioni tra imprese (o tra “uomini d'affari”, tra investitori), ma essenzialmente nell'interesse degli azionisti e in vista della creazione di valore economico. E dunque, per dirla con lo stesso Friedman “la responsabilità sociale dell'impresa è quella di incrementare i suoi profitti” (Friedman, 1970) o, ancora più icasticamente, “*business of business is business!*”.

I tratti caratteristici della grande azienda sono stati descritti con brutale franchezza da Joel Bakan (2004):

- l'impresa è interessata solo a se stessa e non si preoccupa degli altri;
- l'impresa è irresponsabile: nel tentativo di conseguire i propri fini, non esita a sottoporre a rischio la vita di chiunque altro;
- l'impresa è manipolativa nei confronti dei consumatori e dell'opinione pubblica;
- l'impresa ha mania di grandezza: siamo i primi nel mercato, i migliori;
- l'impresa è priva di empatia e possiede tendenze asociali: se ne infischia delle proprie vittime;
- l'impresa rifiuta di accettare responsabilità per le proprie azioni: non riconosce come propri gli effetti della propria condotta;
- l'impresa è incapace di provare rimorso.

Trasposta nel mondo umano una simile personalità sarebbe considerata dai più “psicopatica”, o “antisociale” o semplicemente “perversa”; perchè allora sorprenderci della sua disponibilità ad accettare la morte di innocenti come possibile “danno collaterale” delle proprie attività? Perché scandalizzarsi del ricorso all'assassinio come opzione strategica nelle congiure dell'alta finanza?

Piuttosto, parafrasando un'affermazione di Ponti e Fornari (Ponti & Fornari, 1995) sulla potenzialità omicida presente nella natura umana, non dovremmo tanto stupirci di riscontrare tali eventi, quanto del fatto che essi non risultino assai più frequenti.

Il presente articolo riprende il testo della Relazione presentata al XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia – “Omicidio. I risultati della ricerca criminologica” Como, 14-16 ottobre 2010

Bibliografia

- Aulette, J.R., & Michalowski, R. (1993). Fire in Hamlet: a Case Study of State Corporate Crime. In K.D.Tunnel (Ed.), *Political Crime in Contemporary America: A Critical Approach*. New York: Garland.
- Bakan, J. (2004). *The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power*. New York: Free Press.
- Bettiol, G., & Mantovani, L. (1986). *Diritto Penale* (12th ed). Padova: Cedam.
- Chinnici, G., & Santino, U. (1986). *L'omicidio a Palermo e provincia negli anni 1960-1966 e 1978-1984*. Palermo: Istituto di statistica sociale e scienze demografiche e biometriche, Università di Palermo.
- Commissione Europea. (18/7/2001). *Libro Verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*. Bruxelles.
- Di Nicola A. (2006). *La criminalità economica organizzata*. Milano: Franco Angeli.
- Edelherzt, H. (1970). *The Nature, Impact and Prosecution of White Collar Crime*. Washington: U.S. Government Printing Office.
- Elias, N. (1989). *Il processo di civilizzazione*. Bologna: Il Mulino.
- Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits. *New York Times Magazine*, N.Y., 13 sept.
- Gottfredson, M., & Hirschi T. (1987). Causes of White Collar Crime. *Criminology*, 25, 4-18.
- Green, P., & Ward, T. (2004). *State Crime: Governments, Violence and Corruption*. London: Pluto Press.
- Green, P. (2005). Disaster by design. *British Journ. Criminology*, 45, 528-546.
- Gurwin, L. (1984). *The Calvi Affair: Death of a Banker*. London: Mcmillan.
- Jankowski, P. (2002). *Stavisky: A Confidence Man in the Republic of Virtue*. Cornell University Press.
- Lapierre, D., & Moro, J. (2001). *Mezzanotte e cinque a Bophal*. Milano: Mondadori.
- Lombroso, C., & Ferrero G. (1893). Sui recenti processi bancari di Roma e Parigi. *Archivio di Psichiatria*, XIV, 193-208.
- Martucci, P. (2002). *Le piaghe d'Italia*. Milano: Franco Angeli.
- Martucci, P. (2006). *La criminalità economica. Una guida per capire*. Roma-Bari: Laterza.
- Niceforo, A. (1898). *Italia barbara contemporanea*. Palermo: Sandron.
- Ponti, G., Merzagora Betsos, I. (2008). *Compendio di Criminologia*. (5th ed.). Milano: Raffaello Cortina.
- Ponti, G., & Fornari, U. (1995). *Il fascino del male*. Milano: Raffaello Cortina.
- Ruggiero, V. (2006). Criminalità dei potenti. Appunti per un'analisi anti-criminologica. *Studi sulla questione criminale*, 1, 115-133.
- Ruggiero, V. (1999). *Delitti dei deboli e dei potenti*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Shapiro, S. (1990). Collaring the crime, not the criminal. Liberating the concept of white-collar crime. *American Sociological Review*, 55, 346-362.
- Staiano, C. (1997). *Un eroe borghese*. Torino: Einaudi.
- Sutherland, E.H. (1949). *White Collar Crime*. New York: Holt.
- Weisburd, D. et al. (1991). *Crimes of the Middle Classes. White Collar Offenders in the Federal Courts*. Yale: Yale University Press.